

# STATUTO CONFAPI ABRUZZO

## TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI.

E' costituita, con sede in Pescara, la Federazione Regionale delle piccole e medie industrie private produttrici di beni e servizi dell'Abruzzo, aderente a Confapi..

Alla Federazione Regionale aderiscono le Associazioni delle medie e piccole aziende private, costituite nel territorio della regione Abruzzo nel rispetto dei requisiti di cui al presente Statuto, di seguito denominate Api..

### Art. 2

La Federazione Regionale non ha scopo di lucro ed ha durata indeterminata .

La Federazione Regionale è apartitica e si ispira ai principi del federalismo e della sussidiarietà, ai sensi dell' art . 3 dello Statuto Confapi.

### Art. 3

Scopo della Federazione Regionale è di operare a livello regionale, in accordo con l'azione svolta da Confapi a livello nazionale, per :

- a) tutelare i diritti e gli interessi, sia morali che economici, degli imprenditori medi e piccoli comunque collegati all'esercizio della loro attività, nelle forme e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dagli Organi statutari;
- b) promuovere la formazione di un' ordinata legislazione a favore delle imprese industriali medie e piccole;
- e) favorire l' associazionismo per una più adeguata partecipazione allo sviluppo sociale ed economico; promuovere iniziative economiche e culturali atte a far conoscere e migliorare le condizioni in cui operano le imprese industriali medie e piccole, con particolare riguardo alle aree dove l'associazionismo è meno diffuso;
- d) coordinare ed armonizzare le iniziative in materia sindacale delle Api, secondo i deliberati della Federazione Regionale;
- e) coordinare i servizi delle Api, rivolti alle imprese iscritte alle Api aderenti alla Federazione Regionale,
- f) gestire i servizi che si rivolgono alla generalità delle imprese associate e svolgere qualunque attività, quale quella editoriale, di formazione, di qualità, di innovazione, di ambiente, e sicurezza, che sia necessaria per tutelare gli interessi delle imprese industriali medie e piccole ;
- g) assistere in generale le Api per i vari problemi ;
- h) coordinare e promuovere iniziative per sviluppare scambi e rapporti con l'estero, in accordo con quanto in materia condotto sul piano nazionale dalla Confapi ;
- i) rappresentare e tutelare le Api aderenti a livello regionale presso le Autorità , Amministrazioni , Enti ed Organizzazioni a livello regionale , con facoltà di designare e nominare rappresentanti delle imprese industriali medie e piccole aderenti, ovunque in sede regionale ciò sia funzionale alla tutela degli interessi degli imprenditori medi e piccoli;
- i) aderire a comitati, associazioni, società per fini coerenti con l'adesione alla Confapi , in rappresentanza alle Organizzazioni aderenti o gruppi di aziende associate ;
- k) promuovere delegazioni nel territorio della regione, ove non siano costituite Api aderenti alla Federazione Regionale .

## TITOLO II- RAPPORTI TRA FEDERAZIONE REGIONALE ED API ADERENTI

### Art. 4

Le Associazioni territoriali che richiedono di aderire alla Federazione Regionale devono:

- a) non avere nello Statuto clausole in contrasto con lo Statuto della Federazione Regionale;
- b) presentare la domanda di adesione nei termini di cui all' articolo seguente .

L'adesione alla Federazione Regionale comporta l'adesione allo Statuto ed al Regolamento della Confapi

### Art.5

La domanda di adesione alla Federazione Regionale, firmata dal Presidente dell'Api richiedente, deve essere corredata :

- a) copia conforme all'originale dell'Atto Costitutivo e dello Statuto sociale vigente ;
- b) elenco degli associati con indicate le complete generalità dei soci che ricoprono cariche sociali .

Sull'accoglimento o meno delle domande decide la Giunta di Presidenza la quale ne da comunicazione scritta a mezzo raccomandata.

### Art. 6

L'adesione alla Federazione Regionale comporta per ogni Api :

- a) l'adozione del logo Confapi e quello della Federazione Regionale ;

- b) il diritto di formulare proposte per l'attività regionale, servizi ed. iniziative sollecitandone la realizzazione attraverso i propri rappresentanti facenti parte degli Organi statutari della Federazione Regionale;
- c) l'obbligo di rispettare e osservare tutte le deliberazioni e le direttive assunte dalla Confapi , a mezzo dei suoi Organi , nell' ambito degli scopi di quest' ultima ;
- d) l' inammissibilità della iscrizione o adesione ad Organizzazioni diverse da Confapi e costituite per scopi analoghi .

#### **Art . 7**

Ogni Api aderente alla Federazione Regionale assume a proprio carico :

- a) l'obbligo di osservare il presente Statuto, nonché le deliberazioni degli organi statutari della Federazione Regionale;
- b) l'obbligo di comunicare con adeguato preavviso alla Federazione Regionale eventuali proposte di modifica al proprio Statuto e la data delle proprie Assemblee ordinarie e straordinarie alle quali la Federazione Regionale ha sempre facoltà di far partecipare un proprio delegato con diritto di parola ;
- c) l'obbligo di attenersi ai deliberati della Federazione Regionale, collaborando ad ogni iniziativa della medesima ;
- d) l'obbligo di trasmettere ogni anno entro il 31 gennaio, sia alla Federazione Regionale che alla Confapi , l'elenco completo delle aziende associate e di coloro che ricoprono le cariche sociali nell'Api, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente , con le eventuali e successive variazioni nelle cariche;
- e) l'obbligo di trasmettere il rendiconto economico e finanziario al Presidente della Federazione Regionale entro 15 giorni dall' approvazione da parte dell'Assemblea dell'Api ;
- f) l'obbligo di partecipare al finanziamento della Federazione Regionale attraverso un contributo fissato dal Consiglio Generale della Federazione Regionale. Le quote ed i contributi sono intransmissibili come per legge e non rivalutabili.

#### **Art 8**

L'Api è dotata di autonomia finanziaria, patrimoniale, amministrativa ed organizzativa, nonché di rapporto diretto con le aziende associate e risponde direttamente delle obbligazioni assunte verso la Federazione Regionale ed i terzi, ai sensi dell'art .38 C .C .

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Confapi, l'Api delega il Presidente della Federazione Regionale a rappresentare l'Api nel Consiglio Federale della Confapi .

#### **Art 9**

L' Api perde la qualità di aderente con le condizioni e nei modi di cui al presente Statuto :

- a) per scioglimento dell' Api aderente ;
  - b) per recesso, approvato per referendum tra gli imprenditori associati all'Api. Tale determinazione va comunicata al Presidente della Federazione Regionale 60 giorni prima della convocazione del referendum nel quale il recesso è messo all' o.d.g., specificandone la motivazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
  - c) per esclusione, a seguito di grave inadempienza ai doveri sanciti dal presente Statuto, o per Presidenza , del Consiglio Generale o di una delle Api aderenti;
  - d) per decadenza , a seguito della perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui al presente Statuto.
- L'esclusione o la decadenza non potranno essere pronunciate senza preventiva notifica dei motivi all' Api interessata e prima che sia scaduto il termine ad essa assegnato per la presentazione delle proprie deduzioni, che non potrà essere inferiore a 60 giorni.

I provvedimenti di cui alle lettere c) e d) vengono assunti dal Consiglio Generale a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri.

Contro la decisione del Consiglio Generale della Federazione Regionale è ammesso ricorso motivato al Collegio dei Probiviri , a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, inviato nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, il quale lo accoglie o respinge senza formalità procedurali, sentiti i rappresentanti della Federazione Regionale e dell'Api interessata.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

In ogni caso, l'Api che cessa di essere aderente per recesso, esclusione o decadenza, è tenuta alla corresponsione dei contributi associativi per l'anno in corso e per i 12 mesi successivi.

#### **Art . 10**

L'Api che perde, per qualsiasi motivo, la qualità di aderente non può vantare alcun diritto sul patrimonio della Federazione Regionale, né può richiedere indennizzi di alcun tipo.

### TITOLO III - ORGANI SOCIALI

#### Art . 11

Sono Organi della Federazione Regionale:

- 1) il Consiglio Generale;
- 2) il Presidente;
- 3) la Giunta di Presidenza;
- 4) il Collegio dei Probiviri;
- 5) il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### Art .12

Delle riunioni degli Organi statutari dovrà essere compilato un verbale che venga raccolto in un apposito registro, conservato presso la sede della Federazione Regionale e del quale ogni API può prenderne visione.

#### Art . 13

Le cariche sociali vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute.

In occasione di compiti conferiti nell'interesse e per conto della Federazione Regionale quanto approvato dalla Giunta.

### Consiglio Generale

#### Art . 14

Il Consiglio Generale è l'Organo di conduzione politica, finanziaria ed amministrativa della Federazione Regionale ed in sé assume tutte le funzioni e le attribuzioni riservate dalla legge e dai regolamenti all'Assemblea Generale.

Il Consiglio Generale è composto da :

A) i consiglieri delegati dalle Api, nella misura di un consigliere ogni 50 aziende o frazione superiore a 25, che risultano iscritte al 31 dicembre dell'anno precedente al rinnovo del Consiglio Generale e che siano in regola, alla data del rinnovo, con il versamento del contributo associativo.

Ai fini del calcolo del numero dei consiglieri., vale la denuncia di consistenza associativa alla Federazione Regionale ed alla Confapi , effettuata in adempimento all' art 7; lettera d); -

B) i Presidenti delle Api, in qualità di membri di diritto;

C) i Presidenti regionali delle Unioni di Categoria della Confapi in qualità di membri di diritto;

D) il Presidente del Gruppo regionale dei Giovani Imprenditori, in qualità di membro di diritto;

E) il Presidente di Organismi promossi dalla Federazione Regionale con apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Generale.

Le Api possono sostituire in qualsiasi momento, dandone comunicazione in tempo utile a mezzo lettera raccomandata, i propri rappresentanti in seno al Consiglio Generale, di cui alla precedente lettera B).

Alle sedute del Consiglio Generale partecipano i Segretari e Direttori delle Api, con funzioni consultive.

Svolge le funzioni di Segretario delle riunioni del Consiglio Generale il Segretario della Federazione Regionale oppure un suo sostituto all'uopo nominato dal Consiglio medesimo.

Il Consiglio Generale:

- a) stabilisce le linee programmatiche dell'azione della Federazione Regionale;
- b) attua le delibere del Consiglio Federale della Confapi ai sensi dell'art. 12, 5° comma dello Statuto Confapi;
- c) stabilisce la contribuzione a favore della Federazione Regionale da parte delle Api aderenti e richiede contributi volontari straordinari, ove necessario. Le quote e contributi associativi sono intrasmissibili come per legge e non rivalutabili;
- d) esamina ed approva il prospetto economico e finanziario di previsione economico e finanziario di previsione ed il rendiconto economico e finanziario che annualmente la Federazione Regionale è obbligata a redigere;
- e) coordina l'attività della Federazione Regionale;
- f) elegge il Presidente, ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto;
- g) revoca il Presidente ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto;
- h) elegge la Giunta di presidenza ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto;
- i) elegge tra i propri componenti , su proposta del Presidente, il Vice Presidente;
- j) può delegare poteri alla Giunta di Presidenza fissandone i limiti per materia e per valore;
- k) elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ;
- l) elegge i componenti del Collegio dei Probiviri ;
- m) delibera, con la maggioranza di cui all'art. 9, sulla esclusione o la decadenza dalla

Federazione Regionale delle Api;

- n) propone, su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri i provvedimenti ai sensi del Titolo IV art. 12 del Regolamento della Confapi;
- o) delibera le modifiche al presente Statuto a maggioranza dei 2/3 dei componenti elettivi il Consiglio stesso;
- p) redige ed approva i regolamenti necessari allo svolgimento dell'attività della Federazione Regionale e delle Unioni Regionali di Categoria e degli Organismi di cui all'art. 14 lettera F);
- q) può costituire al proprio interno Commissioni per l'esame di particolari aspetti dell'attività della Federazione Regionale;
- r) designa, per ciascuna Assemblea della Confapi, un delegato ogni 100 aziende o frazione non inferiore a 50, ripartiti in base alla consistenza associativa di ciascuna Api aderente alla Federazione Regionale. Le Commissioni saranno presiedute dal Presidente o, per sua delega, da un componente del Consiglio Generale e potranno avvalersi dell'apporto di funzionali della Federazione Regionale e delle Api, nonché di esperti esterni.

Il Consiglio Generale dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Generale deve essere convocato mediante telefax o lettera raccomandata con conferma di ricevimento, da inviare almeno dieci giorni prima della riunione. In caso di urgenza, il Consiglio Generale può essere convocato per telegramma con preavviso di 3 giorni feriali.

Il Consiglio Generale deve essere convocato, di norma presso la sede della Federazione Regionale, almeno 3 volte all'anno dal Presidente o, in caso d'impedimento, dal Vice Presidente, o in sua assenza dal consigliere più anziano in carica, o a parità di anzianità di carica, dal consigliere più anziano anagraficamente, il quale formulerà l'ordine del giorno e ne firmerà il verbale.

Il Consiglio Generale dovrà inoltre essere convocato dal Presidente, su richiesta della Giunta di Presidenza o quando ne venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri, mediante lettera raccomandata diretta al Presidente e nella quale siano specificati i motivi della richiesta, entro 5 giorni di calendario e secondo le modalità precedentemente indicate (comma 9).

Il Consiglio Generale è validamente costituito quando sono presenti più della metà dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti, fatte salve le delibere per le quali è richiesta una maggioranza diversa. Non sono ammesse deleghe.

Nel caso in cui tutti i consiglieri in rappresentanza di un'Api siano assenti per giustificato motivo, il **Presidente dell'Api** può delegare il Presidente di un'altra Api della regione a rappresentarne le istanze in seno al Consiglio Generale e per quel solo Consiglio Generale.

Eventuali modifiche al presente Statuto saranno decise a maggioranza dei 2/3 dei componenti elettivi il Consiglio Generale, i quali vengono all'uopo delegati dalle Assemblee delle Api, che delibereranno sulle proposte di modifica poste preventivamente all'o.d.g.

## Il Presidente

### Art. 15

Il Presidente della Federazione Regionale viene eletto dai componenti il Consiglio Generale tra i suoi membri, con elezione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, sentito il parere espresso dalla Commissione di Consultazione all'uopo nominata dalla Giunta di Presidenza.

Ove nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza prescritta, si procede alla seconda votazione con medesima maggioranza. Dalla terza votazione la maggioranza richiesta è la metà più uno dei voti espressi dal Consiglio Generale.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere confermato per un solo secondo mandato.

La carica di Presidente Regionale è incompatibile con quella di Presidente di un'associazione territoriale.

Con richiesta motivata e sottoscritta da tutte le Api della regione il Consiglio Federale della Confapi può sospendere per tre anni l'applicazione della regola della incompatibilità tra Presidente Api e Presidente di Federazione Regionale.

Il Vice Presidente, non potrà appartenere alla medesima Api del Presidente Regionale.

Il Presidente della Federazione Regionale è il legale rappresentante della Federazione; è componente del Consiglio Federale della Confapi ed ha il potere di rappresentanza del territorio negli Organismi statuari confederali.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede gli Organi statuari di cui stabilisce l'o.d.g.;
- b) è responsabile dell'attuazione, in sede regionale e provinciale, dei deliberati politici, organizzativi e

- contributivi assunti dal Consiglio Federale della Confapi;
- e) riceve il prospetto economico e finanziario di ciascuna Api, sul quale può richiedere chiarimenti;
- d) sulla base del prospetto economico e finanziario di previsione regionale e tenuto conto del programma di attività della Confapi, assume, per la quota di spettanza della Federazione Regionale, il contributo dovuto alla Confapi;

e) propone al Consiglio Federale i provvedimenti ai sensi del Titolo IV, art. 12 del Regolamento Confapi;

f) propone al Consiglio Generale la elezione del Vice Presidente tra i componenti della Giunta.

Il Presidente della Federazione Regionale decade da tutte le cariche ricoperte nel sistema Confapi e dalle cariche esterne in rappresentanza del sistema Confapi, in caso di grave violazione agli obblighi di cui all'art. 8 dello Statuto Confapi.

Il Potere di deliberare la decadenza del Presidente della Federazione Regionale spetta al Consiglio Generale della Federazione Regionale, su proposta del Consiglio Federale di Confapi.

Qualora il Presidente si dimetta o decada dall'incarico, verrà sostituito dal Vice Presidente o dal membro di Giunta più anziano nella carica, fino a nuove elezioni, che si terranno alla prima riunione del Consiglio Generale successiva alla cessazione dell'incarico. In caso di pari anzianità nella carica, vale la maggiore anzianità anagrafica.

Il Presidente può essere revocato a maggioranza assoluta dei voti espressi dai componenti elettivi il Consiglio Generale, su specifica proposta avanzata da almeno 1/5 dei componenti elettivi il Consiglio Generale e posta preventivamente all' o . d . g.

### La Giunta di Presidenza

#### Art. 16

La Giunta di Presidenza è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di membri eletti dal Consiglio Generale al proprio interno che varia da 5 a 9.

Con esclusione del Presidente a cui si applica quanto previsto all'art. 15, quarto comma, il Vice Presidente e la Giunta durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Per la elezione dei membri della Giunta di Presidenza da parte del Consiglio Generale dovranno essere garantite le medesime percentuali di rappresentanza delle Api previste all'interno del Consiglio Generale stesso della Federazione Regionale.

La prima Giunta di Presidenza, eletta dopo la costituzione della CONFAPI ABRUZZO, sarà composta dal Presidente, dal Vice Presidente e 5 membri eletti dal Consiglio Generale al proprio interno.

Il numero dei membri eletti nelle Giunte di Presidenza, successive a quella eletta dopo la costituzione, potrà essere incrementato.

L'incremento sarà di una unità per ogni 4 unità di aumento dei componenti del Consiglio Generale, con rispetto al numero dei componenti del 1° Consiglio Generale nominato dopo la costituzione della CONFAPI ABRUZZO.

Comunque il numero dei componenti eletti non potrà superare le 9 unità.

Lo stesso meccanismo sarà adottato in diminuzione, in caso di decremento dei componenti il Consiglio Generale; comunque il numero dei membri eletti della giunta di presidenza non potrà mai scendere al di sotto di 5 unità.

Ogni API dovrà avere comunque almeno un rappresentante in seno alla Giunta di Presidenza.

La Giunta di Presidenza è l'organo esecutivo della Federazione Regionale.

Su proposta del Presidente, ad uno dei membri della Giunta di Presidenza è affidato il mandato di Tesoriere.

Questi non potrà essere associato alla medesima Api del Presidente di turno.

La Giunta è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. E' necessario, inoltre che tra i presenti ci sia il Presidente o, in caso di sua indisponibilità il Vice Presidente. Non sono ammesse deleghe.

La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei membri presenti.

La Giunta di Presidenza :

- a) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Generale;
- b) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario della Federazione Regionale;
- c) elabora iniziative inerenti l'attività della Federazione Regionale;
- d) delibera sull'accoglimento o meno delle domande di adesione delle Api;
- e) delibera sulla costituzione di servizi e sul varo di iniziative che le Api le demanderanno, nell'interesse collettivo delle Api aderenti;
- f) fissa l'organico degli uffici della Federazione Regionale e designa i rappresentanti della Federazione Regionale negli Organismi esterni;

g) approva il Regolamento del Gruppo Regionale Giovani Imprenditori.

### **Il Collegio dei Probiviri**

#### **Art. 17**

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri eletti dal Consiglio Generale fra i non appartenenti al Consiglio stesso.

I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

E' compito del Collegio dei Probiviri decidere sui ricorsi delle singole Api contro le delibere degli organi della Federazione Regionale emesse nei loro confronti e sui reclami riguardanti l'interpretazione e l'inosservanza dello Statuto regionale ed i conflitti tra lo Statuto stesso e quelli delle Api aderenti.

I ricorsi ed i reclami al Collegio dei Probiviri sono soggetti alle modalità procedurali previste all'art. 9. I provvedimenti conseguenti al giudizio dei Probiviri sono resi esecutivi dalla Giunta di Presidenza.

### **Il Collegio dei Revisori dei Conti**

#### **Art. 18**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dal Consiglio Generale, è costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha i compiti e doveri previsti dall'art. 2403, 2404, 2405 del C.C. in quanto applicabili.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

### **TITOLO IV - LA COMMISSIONE DI CONSULTAZIONE**

#### **Art. 19**

Il Consiglio Generale nomina, tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente della Federazione Regionale, una Commissione di 4 membri, scelti tra imprenditori che hanno ampia conoscenza della organizzazione della Federazione Regionale.

I componenti del Consiglio Generale che partecipano alla votazione per la nomina del Presidente non possono far parte della Commissione.

La Commissione consulta le Api aderenti al fine di sottoporre entro tre mesi al Consiglio Generale uno o più candidati alla carica di Presidente della Federazione Regionale.

### **TITOLO V - IL SEGRETARIO**

#### **Art. 20**

Il Segretario della Federazione Regionale è nominato dalla Giunta, su proposta del Presidente.

Il Segretario coadiuva e supporta il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni. Assicura inoltre, l'attività operativa della Federazione Regionale, attuando quanto deliberato dal Consiglio Generale e dalla Giunta di Presidenza.

### **TITOLO VI - LE VOTAZIONI**

#### **Art. 21**

Le votazioni nei diversi Organi sociali dovranno avvenire in forma palese, per alzata di mano per appello nominale, salvo l'elezione del Presidente, che va effettuata a scrutinio segreto.

### **TITOLO VII - IL PATRIMONIO SOCIALE**

#### **Art. 22**

Il patrimonio sociale, formato dalle contribuzioni delle Api aderenti e da tutti i beni mobili e immobili che comunque divengono proprietà della Federazione Regionale, è amministrato dal Presidente pro tempore.

Alla Federazione Regionale è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.

In caso di scioglimento per qualunque causa, la Federazione Regionale ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio alla Confapi, ad altra Federazione Regionale o ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

### **TITOLO VIII CONTRIBUTUZIONE**

#### **Art. 23**

Le Api sono tenute a contribuire alle spese di gestione della Federazione Regionale in misura proporzionale alla propria consistenza associativa, in base ai fabbisogni della Federazione, stabiliti dal Consiglio Generale con apposita delibera.

L'inadempimento agli adempimenti contributivi a norma dell'art. 7 lettera f), accertato dal Tesoriere che ne relaziona la Giunta di Presidenza, viene notificato dal Presidente della Federazione Regionale al Presidente dell'Api a mezzo lettera raccomandata a r.

L'Api ha tempo 30 giorni dalla trasmissione della raccomandata per regolarizzare la propria posizione contributiva.

Trascorso inutilmente tale termine, senza ulteriori comunicazioni, l'Api perde automaticamente il diritto di rappresentanza negli Organi statuari.

Trascorso un ulteriore periodo di 30 giorni senza che sia intervenuta la regolarizzazione contributiva, la Giunta di Presidenza propone al Consiglio Generale i provvedimenti ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, lettere e) e d).

L'Api morosa riacquista i diritti di rappresentanza negli Organi statuari non appena avrà regolato la sua posizione contributiva.

## **TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 24**

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente Statuto, valgono le norme legislative vigenti.

L'adesione alla Confapi comporta l'accettazione in particolare di quanto previsto agli art. 22 e 23 dello Statuto Confapi e del Titolo IV del Regolamento.

## **TITOLO X - BILANCI E CONTRIBUTI DELLE API ADERENTI**

### **Art. 25**

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico e finanziario è redatto a cura della Giunta di Presidenza e depositato, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, presso la Segreteria Regionale che lo trasmette in copia alle Api.

Il Consiglio Generale approva il rendiconto economico e finanziario entro 130 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

### **Art. 26**

La Giunta di Presidenza, sulla base di un prospetto economico e finanziario, propone al Consiglio Generale i contributi dovuti annualmente dalle Api aderenti alla Federazione Regionale.

I contributi sono proporzionali alla consistenza associativa di ciascuna Api.

## **TITOLO XI - UNIONE REGIONALE DI CATEGORIA**

### **Art. 27**

L'Unione Regionale di Categoria viene costituita in base al settore merceologico ed al CCNL di appartenenza, con un numero di imprese associate non inferiore a 120.

In ogni API aderente alla Federazione Regionale viene costituita una Sezione, di Unione di Categoria d'intesa con la corrispondente Unione Nazionale di Categoria.

Il Presidente della Unione Regionale di Categoria fa parte del Consiglio Generale della Federazione Regionale.

## **TITOLO XII - IL GRUPPO REGIONALE GIOVANI IMPRENDITORI**

### **Art. 28**

Nell'ambito della Federazione Regionale è costituito il Gruppo Regionale Giovani Imprenditori con lo scopo di favorire e promuovere la valorizzazione dei giovani imprenditori.

Il Gruppo Regionale Giovani Imprenditori è retto da Regolamento approvato dalla Giunta di Presidenza della Federazione Regionale.

Il Presidente del Gruppo Regionale Giovani Imprenditori è componente di diritto del

Consiglio Generale e partecipa, su invito del Presidente della Federazione Regionale, alla Giunta di Presidenza.

## **TITOLO XIII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

### **Art. 29**

La Federazione Regionale potrà sciogliersi con delibera presa a maggioranza qualificata dei 4/5 dei membri del Consiglio Generale, previa l'approvazione degli organi assembleari delle Api.

In caso di deliberato scioglimento della Federazione Regionale, verranno nominati uno o più liquidatori.

I poteri e le responsabilità verranno stabiliti dal Consiglio Generale.

In caso di scioglimento, la Federazione Regionale ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio come specificato all'art. 22, ultimo comma.